

IL RETTORE

- Visto** L'art. 4 della Legge 3 luglio 1998, n. 210;
- Visto** il D.M. 224 del 30 aprile 1999 con il quale è stato emanato il Regolamento Nazionale in materia di dottorato di ricerca;
- Visto** lo Statuto di autonomia dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria pubblicato nella G.U. del 21/07/1995 n. 169;
- Vista** la delibera del Senato Accademico del 17 luglio 2007 con la quale sono state apportate rilevanti modifiche apportate al Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di ricerca emanato con D.R. n. 301 del 28/07/1999 ed integrato con il D. R. n°374 del 02/07/2002 e modificato con i DD. RR. n°431 del 30/06/2004 e n°196 del 22/03/2005;
- Rilevato** che il nuovo testo prevede l'intervento della Scuola di Dottorato nell'iter procedurale relativo ai corsi di dottorato;
- Rilevata** l'esigenza di assicurare, nelle more del completamento dell'iter costitutivo della Scuola di Dottorato, il regolare svolgimento dei corsi di dottorato

decreta

di emanare il Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca, aggiornato alla luce delle modifiche approvate dal Senato Accademico nella precitata seduta del 17 luglio 2007, che allegato al presente decreto ne forma parte integrante;

Il presente Regolamento entrerà in vigore il 1 gennaio 2008.

Alle procedure relative ai corsi di dottorato messe in atto prima della predetta data e che dovrebbero concludersi il 31 dicembre 2007, si applicheranno le disposizioni del Regolamento emanato con D.R. n. 301 del 28/07/1999 ed integrato con il D. R. n°374 del 02/07/2002 e modificato con i DD. RR. n°431 del 30/06/2004 e n°196 del 22/03/2005.

Reggio Calabria 9 ottobre 2007

Il Rettore

Prof. Massimo Giovannini

REGOLAMENTO DI ATENEIO IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA

Capo I (Ambito di applicazione e finalità)

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

Il presente Regolamento disciplina, in attuazione delle disposizioni normative e in particolare di legge in materia, l'istituzione da parte dell'Università degli Studi *Mediterranea* di Reggio Calabria dei corsi di Dottorato di Ricerca, la durata e gli obiettivi formativi degli stessi, le modalità e il contributo per l'accesso e per la frequenza ai corsi, gli obblighi e i diritti dei dottorandi, le modalità di conferimento del titolo, le convenzioni per il finanziamento di posti aggiuntivi e le altre norme generali di funzionamento.

Articolo 2

(Finalità dei Corsi di Dottorato)

1. I Corsi di Dottorato di Ricerca sono finalizzati all'acquisizione e all'approfondimento di metodologie per la ricerca scientifica attraverso lo svolgimento di attività di formazione e ricerca, anche mediante soggiorni di studio all'estero e/o "stage" presso Enti pubblici o privati. Essi forniscono le competenze necessarie per esercitare presso Università ed Enti pubblici o privati attività di ricerca di alta qualificazione e consistono nello svolgimento di programmi di formazione e di ricerca, anche interdisciplinari, ed in cicli di seminari specialistici.
2. Le finalità di ciascun Corso di Dottorato di Ricerca potranno attuarsi in un ambito scientifico di pertinenza di uno o più settori scientifico-disciplinari. Un Corso di Dottorato di Ricerca potrà essere proposto da uno o più Dipartimenti, previa intesa tra gli stessi, con la partecipazione di docenti anche di altri Atenei. Ciascun Corso di Dottorato di Ricerca afferisce al o ai Dipartimenti proponenti per quanto riguarda la gestione delle risorse assegnate per il suo funzionamento e lo svolgimento delle attività formative e di ricerca.
3. Responsabile della definizione e dello svolgimento del programma di formazione e di ricerca è il Collegio dei Docenti del Dottorato, presieduto da un Coordinatore scelto tra i membri dello stesso Collegio.
3. La durata del mandato del Coordinatore è di tre anni.
4. Un docente non può svolgere l'incarico di Coordinatore di un Dottorato per più di due mandati consecutivi.

Capo II (Istituzione e composizione dei corsi)

Articolo 3

(Tipologia e durata)

1. I Corsi di Dottorato di Ricerca possono essere istituiti dall'Università degli Studi *Mediterranea* di Reggio Calabria esclusivamente o in consorzio con altri Atenei, o mediante stipula di convenzioni con Enti pubblici o privati in possesso di requisiti di elevata

qualificazione culturale e scientifica, nonché di personale, strutture e attrezzature idonee, secondo le prescrizione normative in materia o a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale.

2. I Corsi di Dottorato di Ricerca, di durata non inferiore a tre anni, possono prevedere una durata maggiore, se la proposta istitutiva è accompagnata da un'adeguata motivazione.

3. E' possibile che un dottorato istituito e attivato possa essere temporaneamente disattivato, su decisione del collegio dei docenti e sentita la Scuola di dottorato.

Articolo 4

(Istituzione e requisiti di idoneità)

1. Un Corso di Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso l'Università degli Studi *Mediterranea* di Reggio Calabria è istituito e attivato dal Rettore su proposta di uno o più Dipartimenti previ, nell'ordine: parere positivo del Consiglio della Scuola di Dottorato, valutazione positiva sulla sussistenza dei requisiti di idoneità da parte del Nucleo di Valutazione Interna, delibera del Senato Accademico e poi del Consiglio di Amministrazione, che verifichino la coerenza del Corso con la programmazione formativa, la disponibilità delle risorse umane e finanziarie necessarie. In particolare, il Nucleo di Valutazione Interna accerta la sussistenza dei seguenti requisiti di idoneità:
 - a) denominazione e tematiche scientifiche sufficientemente ampie al fine di evitare un'eccessiva frammentazione e specializzazione delle problematiche;
 - b) indicazione di un Collegio di Docenti composto da almeno sei docenti e ricercatori appartenenti all'Università degli Studi *Mediterranea* di Reggio Calabria o alle Università consorziate. Nel caso di componenti di Università consorziate, il loro numero non deve superare il 50 % dei membri del collegio. In generale, il numero dei ricercatori non può superare il 50 % dell'intera composizione del collegio. Tutti i docenti devono possedere una documentata produzione scientifica relativa all'ultimo triennio nei settori scientifico-disciplinari di riferimento. Possono ulteriormente far parte del Collegio anche docenti appartenenti ad altri Atenei non consorziati ed in tal caso il loro numero non deve superare il 50% di quello dei membri del Collegio.
 - c) indicazione di un Coordinatore responsabile dell'organizzazione del corso, scelto tra i componenti del Collegio dei Docenti che afferiscono al o ai Dipartimenti proponenti, non impegnato in un altro corso di Dottorato, avente una documentata produzione scientifica relativa all'ultimo quinquennio nei settori scientifico-disciplinari di riferimento;
 - d) disponibilità di specifiche strutture operative e scientifiche da utilizzare per lo svolgimento del corso e per l'attività di formazione e di ricerca dei dottorandi;
 - e) indicazione del numero massimo di dottorandi per ciclo che la struttura può ricevere, in ogni caso non inferiore a tre;
 - f) possibilità di documentate collaborazioni con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorativa;
 - g) formulazione di un programma didattico-scientifico in cui vengono indicate le modalità di svolgimento dei corsi ed i percorsi formativi orientati all'esercizio di attività di ricerca di alta qualificazione presso Università ed Enti pubblici o privati.

2. Il Consiglio di Amministrazione su conforme parere del Senato Accademico delibera sull'istituzione di un Corso di Dottorato di Ricerca ed assegna un numero di borse di studio non inferiore alla metà dei dottorandi da formare, da conferire a dottorandi italiani o comunitari.
3. Per ogni Corso di Dottorato, periodicamente, e almeno annualmente, gli Organi di governo dell'Ateneo richiedono al Consiglio della Scuola di Dottorato conferma del parere positivo e al Nucleo di Valutazione Interna conferma sulla continuità della presenza dei requisiti di idoneità richiesti.
4. Ogni rinnovo di un Corso di Dottorato prevede la presentazione agli Organi di Governo dell'Ateneo di una relazione della Scuola di Dottorato e di un parere del Nucleo di Valutazione sull'attività svolta e sui risultati scientifici conseguiti;
5. L'istituzione di un Corso di Dottorato di Ricerca viene comunicata al MiUR che ne cura la diffusione.
6. Il Rettore invia al MiUR, per la trasmissione agli Organi Nazionali per la Valutazione degli Studi Universitari, la relazione annuale del Nucleo di Valutazione Interna sui risultati dell'attività di valutazione insieme alle eventuali osservazioni del Senato Accademico.

Articolo 5

(Dottorati in convenzione)

1. I Corsi di Dottorato di Ricerca possono essere istituiti dall'Università degli Studi *Mediterranea* di Reggio Calabria anche in consorzio con altri Atenei. In tal caso saranno stipulate convenzioni con gli Atenei consorziati, le cui proposte dovranno essere inoltrate assieme alla relativa proposta istitutiva di cui all'articolo 4. La proposta istitutiva, inoltre, deve specificare l'apporto che ciascun Ateneo consorziato reca sul piano didattico, scientifico, strutturale, finanziario e in termini di risorse umane. Nella sottoscrizione dell'atto convenzionale, l'Ateneo consorziato deve dichiarare, tra l'altro, di accettare quanto disposto dal Regolamento dell'Università degli Studi *Mediterranea* di Reggio Calabria in materia di Dottorato di Ricerca.
2. I Corsi di Dottorato di Ricerca possono essere istituiti dall'Università degli Studi *Mediterranea* di Reggio Calabria anche mediante finanziamenti derivanti dalla stipula di convenzioni con Enti pubblici o privati in possesso di elevata qualificazione culturale e scientifica, nonché di personale, strutture e attrezzature idonee. La proposta di convenzione, contenente l'ammontare del finanziamento comprensivo dell'importo della o delle borse, dell'integrazione del 50% per i periodi svolti all'estero e dei contributi finanziari per il funzionamento del Corso, va inoltrata assieme alla proposta istitutiva del Corso di Dottorato di Ricerca. In questo caso la convenzione deve essere sottoscritta prima dell'emanazione del bando. Di regola il finanziamento per l'intera durata del Corso dovrà essere versato anticipatamente in un'unica soluzione e, comunque, come minimo per quote annuali. Tuttavia possono essere accettate proposte di finanziamento provenienti da Enti pubblici o privati anche successivamente alla pubblicazione del bando ed in questo caso il Senato Accademico attiverà la borsa o le borse proposte. Salvo diverso avviso della Scuola di Dottorato, non potranno essere prese in considerazione proposte di finanziamento da parte di Enti pubblici o privati pervenute dopo l'espletamento del concorso di ammissione, tranne nel caso di borse di studio aggiuntive assegnate dal Ministero o da Enti di ricerca

in seguito a bandi. Tali borse aggiuntive, nell'ipotesi non vengano assegnate per mancanza di studenti privi delle condizioni economiche richieste, vengono riassegnate allo stesso corso di dottorato negli anni successivi, in soprannumero rispetto a quelle finanziate direttamente dall'Ateneo.

3. I Corsi di Dottorato di Ricerca possono essere istituiti dall'Università degli Studi *Mediterranea* di Reggio Calabria anche a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale e possono prevedere specifiche procedure per il conseguimento del titolo.
4. Possono essere istituiti dall'Università degli Studi *Mediterranea* di Reggio Calabria anche Corsi di Dottorato di Ricerca di indirizzo europeo a seguito di convenzioni con una o più sedi universitarie europee. Tali convenzioni devono essere fondate su affinità scientifiche e su precise garanzie da parte delle sedi universitarie straniere di agevolazioni per i dottorandi che dovranno soggiornare presso di esse.

Articolo 6

(Organi del Corso di Dottorato di Ricerca)

1. Sono Organi di ciascun Corso di Dottorato di Ricerca il Collegio dei Docenti ed il Coordinatore.
2. Il Collegio dei Docenti è costituito da almeno sei docenti e ricercatori strutturati presso l'Università degli Studi *Mediterranea* di Reggio Calabria – compreso il coordinatore – o eventualmente da docenti e ricercatori appartenenti ad altre Università italiane o straniere, secondo le indicazioni fornite nell'art. 4, n.1, lett. *b*. Nessun docente o ricercatore può far parte di più di un Collegio dei Docenti dei Dottorati aventi sede amministrativa presso l'Università Mediterranea.

Il Collegio dei Docenti svolge i seguenti compiti:

- definisce ed organizza l'offerta didattica e scientifico-formativa attinente allo specifico indirizzo del Dottorato, fissandone le modalità di svolgimento e tenendo conto delle disponibilità didattiche delle strutture interessate, ivi comprese quelle delle eventuali sedi consorziate;
- affida le attività seminariali e didattiche a docenti o ad "esperti", anche esterni al Dottorato avendone accertato i requisiti di idoneità e competenza, nonché la disponibilità;
- esprime in termini di crediti didattici l'impegno di ogni attività dei dottorandi;
- assegna a ciascun iscritto un Tutor, preferibilmente tra i componenti del Collegio, con funzione di supervisore e relatore che li segue nell'attività di formazione e di ricerca e valuta annualmente l'attività dei dottorandi con adeguate forme di monitoraggio;
- approva i progetti di ricerca presentati dai singoli iscritti al Corso;
- autorizza gli iscritti a svolgere periodi di studio o di stage per periodi singolarmente considerati superiori a sei mesi presso Università o Istituti di ricerca italiani o stranieri diversi da quelli nei quali è attivato il Dottorato di Ricerca;
- esamina la relazione di fine anno prodotta da ciascun dottorando ed esprime, anche in base alla frequenza all'attività didattica ed al giudizio del Tutor, una valutazione sull'assiduità e sull'operosità dei singoli allievi deliberandone l'ammissione all'anno di Corso successivo o all'esame finale al termine del Corso, ovvero proponendo al

- Rettore l'esclusione dal proseguimento del Corso di quegli iscritti che non abbiano conseguito un giudizio favorevole;
- comunica al Consiglio della Scuola di dottorato:
 - a) le valutazioni annuali (positive o negative) sul lavoro svolto dai dottorandi;
 - b) i nomi dei componenti della Commissione giudicatrice ai fini dell'ammissione al Corso;
 - c) i nomi dei componenti della Commissione giudicatrice ai fini del conseguimento del titolo;
 - delibera sulle equipollenze dei titoli accademici conseguiti all'estero, ai soli fini dell'ammissione ai corsi.
3. Il Coordinatore viene eletto dai componenti del Collegio dei Docenti tra i professori di prima fascia a tempo pieno strutturati presso il o i Dipartimenti proponenti, salvo motivata deroga – a favore dei Professori Associati del o dei Dipartimenti proponenti – disposta dal Senato Accademico, su proposta del Collegio dei docenti. Il Coordinatore svolge i seguenti compiti:
- coordina ed organizza le attività scientifiche, formative e amministrative del Dottorato;
 - convoca e presiede il Collegio dei Docenti;
 - comunica al Direttore della Scuola di Dottorato le decisioni adottate dal Collegio dei Docenti;
 - autorizza i dottorandi a recarsi fuori sede, eventualmente anche all'estero, per periodi di formazione non superiori a sei mesi, nell'ambito delle attività programmate;
 - controlla la frequenza al Corso degli iscritti;
 - espleta le funzioni per cui gli venga data delega da parte del Collegio dei Docenti.
4. In caso di dimissioni o impedimento a svolgere le proprie funzioni da parte del Coordinatore, il Collegio dei Docenti nomina tra i propri membri un sostituto con pari requisiti.
5. Il Corso di Dottorato di Ricerca può avvalersi di “esperti” qualificati nei settori scientifico-disciplinari del Corso medesimo, anche stranieri o esterni all'Università, per lo svolgimento di seminari scientifici e attività di didattico-formativa. Gli “esperti” possono partecipare, se invitati, alle riunioni del Collegio dei Docenti, ma senza diritto di voto.

Capo III **(Partecipazione e ammissione)**

Articolo 7

(Requisiti per l'accesso ai Corsi)

1. Possono accedere ai Corsi di Dottorato di Ricerca, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che sono in possesso di laurea specialistica italiana o titolo equipollente (laurea magistrale o di vecchio ordinamento), di uno dei Paesi dell'Unione Europea, o di analogo titolo accademico conseguito all'estero, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilità. Coloro che siano in possesso di un titolo accademico straniero non ancora riconosciuto equipollente ad una laurea specialistica italiana secondo le norme vigenti, dovranno farne espressa richiesta di equipollenza al Collegio dei Docenti, unicamente ai fini della partecipazione al

- concorso di ammissione. In questo caso, la documentazione relativa agli ammessi, oltre che depositata insieme ai verbali presso i competenti uffici amministrativi d'Ateneo, va tempestivamente comunicata alla Scuola di dottorato d'Ateneo, che si esprimerà nei tempi della procedura.
2. Non possono prendere parte agli esami di accesso ad un Corso di Dottorato di Ricerca coloro che sono già iscritti col beneficio di una borsa allo stesso Corso. Coloro che risultano già iscritti senza borsa ad un Corso di Dottorato di Ricerca possono accedere, a seguito del superamento del relativo concorso di ammissione, ad un Corso diverso, purché rinuncino al Corso precedente ed inizino dal primo anno. Coloro che siano già in possesso del titolo di Dottore di Ricerca, possono essere ammessi a frequentare, ma senza borsa di studio, un nuovo Corso di Dottorato di Ricerca previo superamento del concorso di ammissione.
 3. È possibile che siano messi a bando posti con borsa solo per cittadini non italiani dell'Unione Europea e per stranieri extracomunitari, in misura comunque non superiore al cinquanta per cento (50 %) dei posti con borse disponibili. Per tali posti riservati, le selezioni sono operate attraverso la valutazione dei titoli presentati e, ove necessario, prove scritte e colloqui diretti con gli interessati. Tali titoli comprenderanno la documentazione del curriculum di studio del candidato, oltre che ogni documento atto a testimoniare l'idoneità alla frequenza del Corso di Dottorato di Ricerca. Il Collegio dei Docenti stabilirà l'equipollenza dei titoli istituzionali documentati con i titoli richiesti ai candidati ordinari per l'accesso all'esame di ammissione e valuterà la qualifica scientifica del candidato sulla base dei documenti rimanenti.

Articolo 8

(Bando di concorso)

1. Il bando di concorso per l'ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca è emanato dal Rettore, che ne cura la comunicazione al MiUR e la pubblicità, compresa la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e l'inserimento sul sito internet dell'Università degli Studi *Mediterranea* di Reggio Calabria, nel settore dedicato alla Scuola di Dottorato.
2. Il bando di concorso deve indicare:
 - a) Il nome e la durata di ciascun Corso di Dottorato di Ricerca attivato, con l'indicazione delle altre sedi universitarie nel caso di Dottorati consorziati;
 - b) il numero complessivo dei posti disponibili, con e senza borsa, per ogni Corso di Dottorato di Ricerca;
 - c) il numero e l'ammontare delle borse di studio per ogni Corso di Dottorato di Ricerca;
 - d) i contributi a carico dei dottorandi e la disciplina degli esoneri;
 - e) il termine e le modalità di presentazione delle domande di ammissione;
 - f) i requisiti soggettivi generali e specifici richiesti;
 - g) le materie oggetto delle prove di esame per ciascun Corso di Dottorato;
 - h) le modalità di svolgimento delle prove di ammissione;
 - i) i criteri per la nomina delle Commissioni giudicatrici;
 - j) le modalità di comunicazione ai candidati del diario e della sede delle prove di esame;
 - k) i criteri per la formazione della graduatoria di merito e per l'approvazione della



- stessa;
- l) le modalità per l'iscrizione ai Corsi di Dottorato;
 - m) le modalità di assegnazione delle borse di studio;
 - n) le modalità di conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca.
3. Su ognuno dei punti (a-n) ricordati al punto 2, il Bando rispetta eventuali direttive e indicazioni fornite dalla Scuola di dottorato.
 4. Nel caso di Corsi di Dottorato di ricerca istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, le modalità di ammissione e la composizione della Commissione per l'esame di accesso sono definite secondo quanto previsto negli accordi medesimi.

Articolo 9

(Esame di ammissione ai Corsi di Dottorato)

- 1 L'ammissione ai Corsi di Dottorato avviene per esami, salvo nei casi previsti dal comma 8 del presente articolo.
- 2 L'esame di ammissione consiste in due prove, una scritta ed una orale, intese ad accertare le capacità e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica nei settori attinenti al Corso di Dottorato.
- 3 La prova orale, su indicazione di ciascun Collegio dei Docenti, comprende anche la verifica della conoscenza di una o due lingue straniere, secondo le indicazioni contenute nel bando.
- 4 Fatta salva la facoltà della Commissione - di cui all'art. 10 - di fissare le tracce della prova scritta, ciascun Collegio dei Docenti definisce gli ambiti della prova scritta, aventi come oggetto argomenti riguardanti gli indirizzi formativi e le tematiche scientifiche del Dottorato, finalizzati a verificare le attitudini del candidato alla ricerca nel settore.
- 5 In relazione alle qualità accertate, la Commissione attribuisce ad ogni candidato fino a un massimo di 60 punti per ciascuna delle due prove. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano conseguito nella prova scritta un punteggio non inferiore a 42/60. La prova orale, il cui svolgimento è pubblico, si intende superata solo se il candidato ottiene un punteggio non inferiore a 42/60.
- 6 Al termine dell'esame la Commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati nelle singole prove, procedendo eventualmente ad una valutazione comparativa.
- 7 I candidati sono ammessi al Corso secondo l'ordine della graduatoria, fino all'esaurimento dei posti disponibili. In caso di rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del Corso, subentra un altro candidato idoneo secondo l'ordine della graduatoria. Dopo i primi tre mesi dall'inizio del Corso non si potrà attingere alla graduatoria generale di merito.
- 8 Sulla base delle indicazioni fornite dal Collegio dei Docenti di ciascun Dottorato in ordine all'equipollenza dei titoli istituzionali documentati con i titoli richiesti ai candidati ordinari, il Consiglio della Scuola di Dottorato, nel caso di borse con finanziamento non ministeriale destinate solo a cittadini non italiani dell'Unione Europea o a stranieri extracomunitari, può decidere di operare la selezione anche soltanto sulla base dei titoli presentati. Tali titoli comprenderanno il curriculum degli studi del candidato ed ogni altro documento atto a testimoniare la idoneità alla

frequenza del Corso di Dottorato di Ricerca.

Capo IV **(Commissioni giudicatrici per l'ammissione ai Corsi e per l'esame finale)**

Articolo 10

(Commissioni per l'ammissione ai Corsi)

1. Ogni Commissione per il concorso di ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca è composta da tre membri, scelti tra i professori e i ricercatori universitari di ruolo specificatamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si riferisce il Corso, di cui almeno un professore di prima fascia e almeno un docente interno al Collegio dei Docenti. Possono fare parte delle Commissioni anche docenti stranieri delle stesse discipline o di discipline comunque affini, appartenenti a ruoli corrispondenti alle nostre prima e seconda fascia.
2. Le Commissioni esaminatrici per l'ammissione ai Corsi di Dottorato di ricerca sono nominate con decreto rettorale, entro quaranta giorni dalla scadenza del bando, su designazione del Collegio dei docenti e con parere favorevole dei Consigli di Dipartimento e della Scuola di Dottorato.
3. Per ciascuna Commissione di cui al presente articolo, non possono essere proposti docenti che ne hanno fatto parte l'anno precedente.
4. Il concorso di ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca si svolge secondo le procedure previste dal presente Regolamento e dalla normativa vigente. Il concorso deve essere espletato entro tre mesi dalla delibera di attivazione da parte degli Organi Centrali dell'Ateneo per potere consentire ai vincitori la partecipazione ai Corsi di Dottorato di Ricerca sin dall'inizio dell'anno accademico immediatamente successivo. I verbali relativi degli atti del concorso, sottoscritti da tutti i commissari, devono essere depositati presso l'Ufficio Dottorato di Ricerca entro il termine di sette giorni dall'espletamento del concorso.
6. Per quanto non previsto in materia di esame di ammissione dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni contenute nel bando di concorso.

Articolo 11

(Commissioni per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca)

1. La commissione giudicatrice è nominata dal Rettore su designazione del collegio dei docenti, con parere favorevole dei Consigli di Dipartimento e della Scuola di Dottorato, ed è composta da tre membri scelti tra i professori e ricercatori universitari di ruolo, specificamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si riferisce il corso. Tutti i membri devono appartenere a università, anche straniera, non partecipanti al dottorato e non devono essere componenti del collegio dei docenti. La composizione della Commissione dovrà prevedere almeno due professori di prima fascia.
2. I componenti delle Commissioni Giudicatrici non possono essere gli stessi delle Commissioni di ammissione dello stesso ciclo di dottorato.
3. Possono far parte delle Commissioni giudicatrici per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca, quali "membri aggiuntivi", non più di due esperti appartenenti a strutture universitarie o di ricerca pubbliche e private, anche straniera. Essi sono

individuati dal Consiglio della Scuola di Dottorato che li propone al Rettore per il Decreto di nomina.

4. Nell'ipotesi di impedimento di uno dei membri ordinari, la Commissione è integrata da un componente "supplente", nominato con le stesse procedure previste per i componenti effettivi.
5. Le integrazioni alle Commissioni, di cui al comma 4 del presente articolo, devono essere contenute nel Decreto Rettorale di nomina della Commissione giudicatrice. Quelle di cui al comma 3 in un Decreto Rettorale successivo.
6. Nel caso di Corsi di Dottorato di Ricerca istituiti a seguito di accordi internazionali, le Commissioni giudicatrici per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca sono costituite secondo le modalità previste dagli stessi accordi.
7. Gli esami per il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca devono essere svolti presso l'Università degli Studi *Mediterranea* di Reggio Calabria al massimo nei sei mesi immediatamente successivi al termine di scadenza del Dottorato.
8. Decorso il termine di cui al precedente comma senza che la Commissione abbia concluso i propri lavori, il Rettore ne decreta lo scioglimento invitando il Consiglio della Scuola di Dottorato a proporre i nominativi per la nomina di una nuova Commissione, con l'esclusione dei componenti decaduti.
9. Il Decreto del Rettore per la nomina della nuova Commissione dovrà essere emanato entro non oltre 30 giorni dal Decreto di scioglimento della precedente Commissione. La nuova Commissione dovrà concludere i propri lavori entro e non oltre tre mesi dalla sua nomina.

Articolo 12

(Conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca)

1. Il titolo di Dottore di Ricerca è conferito dal Magnifico Rettore e si consegue all'atto del superamento dell'esame finale.
2. Il dottorando viene ammesso a sostenere l'esame finale solo se in possesso di tutti i requisiti richiesti dal regolamento e riportati nel bando di concorso. In particolare tali requisiti includono la maturazione di 180 crediti distribuiti come previsto dal piano di studio e la valutazione positiva della tesi da parte del Collegio dei Docenti.
3. Il Collegio dei Docenti, sulla base di una motivata richiesta da parte del candidato controfirmata dal Tutor, può concedere per una sola volta un anno di proroga per il completamento della tesi di Dottorato. Salvo i vincoli assicurativi, la concessione della proroga non comporta oneri di carattere economico per l'Università, né potrà essere erogata la borsa di studio che ha termine con la conclusione naturale del ciclo di Dottorato.
4. I candidati ammessi all'esame finale devono presentare al Magnifico Rettore un'apposita istanza ed una copia cartacea della tesi finale, con relativo supporto informatico, entro i tre mesi immediatamente successivi al termine di scadenza del Dottorato. La tesi può anche essere redatta in una lingua straniera, previa autorizzazione del Collegio dei Docenti.
5. Una copia conforme della tesi finale presentata al Magnifico Rettore deve essere anche trasmessa da parte dei candidati a ciascuno dei membri della Commissione.
6. L'esame per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca è ripetibile una sola volta. Per un candidato che non supera l'esame finale, la Commissione redige una motivata

relazione con le indicazioni secondo cui, il dottorando sotto la guida del Collegio dei Docenti, dovrà rivedere la propria attività scientifica ed il contenuto della tesi finale.

7. L'eventuale secondo esame finale sarà sostenuto l'anno successivo senza alcuna ulteriore possibilità di rinvio.
8. Successivamente al conseguimento del titolo, l'Università provvederà ad inviare una copia della tesi finale alle Biblioteche nazionali di Roma e di Firenze.
9. Nell'attesa della consegna del Diploma originale, l'Università può rilasciare un'adeguata certificazione del titolo conseguito.

Capo V **(Status giuridico dei dottorandi)**

Articolo 13 **(Obblighi e diritti)**

1. Il dottorando di ricerca è un laureato di secondo livello iscritto ad un Corso di formazione di terzo livello. Egli ha l'obbligo di frequentare il Dottorato per l'intera sua durata, maturando entro tale periodo tutti i crediti previsti. Il dottorando non può essere contemporaneamente iscritto ad un altro Corso di Dottorato. Non può inoltre partecipare a corsi di specializzazione o master, in Italia o all'estero, tranne i casi ammessi con provvedimento motivato del Collegio dei docenti e parere favorevole della Scuola di dottorato.
2. I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare tutte le attività previste dal Corso di Dottorato secondo le modalità fissate dal Collegio dei Docenti e di attenersi alle indicazioni di partecipazione didattica stabilite dal Collegio dei docenti.
3. Alla fine di ciascun anno di corso i dottorandi sono tenuti a presentare al Collegio dei Docenti una relazione particolareggiata sulle attività formative e di ricerca svolte. Il Collegio dei Docenti, in caso di valutazione positiva dei crediti acquisiti, dispone il passaggio all'anno successivo, oppure l'ammissione all'esame finale per i dottorandi dell'ultimo anno. In caso contrario il Collegio dei Docenti può concedere ai dottorandi un anno di proroga, ma senza l'estensione dell'eventuale borsa di studio. Una valutazione negativa da parte del Collegio dei Docenti comporta la decadenza dal Dottorato con perdita della borsa e restituzione delle rate eventualmente già erogate relative all'anno in corso, ove concessa.
4. Salvo il caso di maternità, per il quale valgono le ordinarie tutele predisposte dalla legge, e il caso di servizio militare, anch'esso disciplinato da legge, l'interruzione per lunghi periodi della frequenza alle attività del Dottorato è permessa, sulla base della documentazione prodotta, solo nei casi di malattia. Nel caso l'interruzione abbia durata complessiva superiore a 30 giorni, il dottorando ha diritto alla sospensione con l'interruzione dell'eventuale borsa di studio, ma con la eventuale concessione di sei mesi di proroga. In questo caso il dottorando è tenuto a restituire le eventuali rate già percepite durante il periodo di sospensione. Il Collegio dei Docenti è tenuto a comunicare ai competenti uffici amministrativi l'eventuale ripresa della frequenza. Non può essere erogata la borsa di studio anche in caso di esclusione dal Corso e il dottorando è tenuto a restituire le eventuali rate già percepite.
5. Al termine dell'ultimo anno di corso il Collegio dei Docenti stabilisce se i dottorandi che hanno sospeso il Corso secondo quanto previsto al comma precedente abbiano

- recuperato il periodo di assenza nell'arco della durata del Corso, oppure debbano differire di un anno la presentazione della tesi, senza diritti di alcun genere in ordine al beneficio della borsa di studio.
6. I dottorandi possono svolgere parte della propria attività formativa e di ricerca presso altre Università, Istituti, Laboratori di ricerca o centri di alta qualificazione professionale, italiani o stranieri. Per periodi di formazione all'estero singolarmente considerati non superiori a sei mesi è sufficiente l'autorizzazione del Coordinatore del Dottorato, mentre per periodi di durata superiore è necessaria l'autorizzazione del Collegio dei Docenti del Dottorato.
 7. Per i periodi di permanenza all'estero autorizzati la borsa di studio è incrementata del 50%.
 8. Il dottorando titolare di borsa di studio è esonerato preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza ai Corsi. Il dottorando titolare di borsa di studio può in qualsiasi momento rinunciare alla borsa stessa senza decadere dal Dottorato, ma deve rimborsare all'Ateneo la tassa di iscrizione all'anno in corso e l'importo della borsa.
 9. Il dottorando titolare di borsa che per motivi personali o di lavoro abbandona il Corso durante il primo anno di frequenza, decade dal Dottorato e deve restituire la borsa di studio percepita fino a quel momento nell'anno in corso. Il dottorando titolare di borsa che per motivi personali o di lavoro abbandona il corso durante gli anni di frequenza successivi al primo, decade dal Dottorato e deve rimborsare all'Ateneo la tassa di iscrizione all'anno in corso e le rate della borsa di studio percepite in quell'anno.
 10. Ai cittadini stranieri è richiesta l'inclusione nel curriculum della frequenza, entro il primo anno, ad un corso di lingua italiana. Il dottorando straniero che entro la fine del primo anno di attività non abbia frequentato il prescritto corso di lingua italiana non potrà avere l'ammissione al secondo anno.

Articolo 14

(Collaborazioni per attività di ricerca e di supporto alla didattica dei dottorandi)

Su proposta del Collegio dei Docenti e previa autorizzazione della Scuola di Dottorato, il dottorando può svolgere attività di ricerca e di supporto alla didattica, presso insegnamenti attivati nell'Università degli Studi *Mediterranea* di Reggio Calabria, solamente in relazione a discipline affini a quelle del Corso di Dottorato e a condizione che tale attività non comprometta in alcun modo la formazione e la ricerca del dottorando.

Capo VI

(Borse di studio, tasse e contributi)

Articolo 15

1. L'Università definisce per ciascun Corso di Dottorato di Ricerca il numero di borse da attribuire.
2. Le borse, di durata pari all'intera durata del corso, vengono assegnate ai candidati utilmente collocati in graduatoria secondo l'ordine definito nella graduatoria stessa. A parità di merito prevale la situazione economica del concorrente determinata ai sensi del DPCM del 30 aprile 1997, pubblicato sulla GU n. 116 del 9 giugno 1997.
3. Per ciascun Corso di Dottorato di Ricerca il numero delle borse conferite è non

inferiore alla metà del numero di dottorandi ammessi. L'importo delle borse non può essere inferiore a quello determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 3 agosto 1998, n. 315 e successive modificazioni e integrazioni.

4. Le borse di Dottorato sono incompatibili, pena la decadenza dell'assegnatario dal godimento della borsa stessa a decorrere dal verificarsi dell'incompatibilità, con:
 - lavoro dipendente, anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni;
 - attività di industria e commercio;
 - attività professionale in proprio e di consulenza esterna svolta con caratteristiche di abitualità e sistematicità;
 - ogni altra attività che richieda l'apertura di partita IVA.
5. Le borse di Dottorato sono compatibili con:
 - l'affidamento di incarichi di ricerca remunerati, previa autorizzazione del Consiglio dei Docenti della Scuola e del Collegio dei Docenti del Dottorato di afferenza, conseguenti a contratti stipulati con terzi dai Dipartimenti o dai Centri di ricerca dell'Università degli Studi *Mediterranea* di Reggio Calabria o di altre Università e Enti. Centri e Consorzi di Ricerca, previsti dalla legge, purché limitati nel tempo e coerenti con l'attività di ricerca svolta.
 - lo svolgimento di seminari riguardanti le ricerche del dottorando, purché non assuma le caratteristiche di corso di insegnamento o di simile attività didattica regolare;
 - le collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e pubblicazioni in genere, anche di tipo elettronico e multimediale, purché non abbiano caratteristiche di abitualità e sistematicità;
 - le attività svolte all'interno di spin-off universitari.
6. La borsa di studio viene corrisposta secondo rate bimestrali posticipate aventi le seguenti scadenze:
 - 1^a rata - 28 febbraio
 - 2^a rata - 30 aprile
 - 3^a rata - 30 giugno
 - 4^a rata - 31 agosto
 - 5^a rata - 31 ottobre
 - 6^a rata - 31 dicembre

Per il primo anno il pagamento della 1^a rata è subordinato all'emanazione del Decreto Rettorale di approvazione degli atti concorsuali, all'ammissione alla frequenza del Corso ed all'attestazione da parte del Coordinatore dell'inizio delle attività formative e di ricerca. Per gli anni successivi, la 1^a rata è subordinata alla comunicazione da parte del Coordinatore dell'ammissione all'anno successivo. Le rate successive saranno corrisposte automaticamente dal Servizio di Ragioneria dell'Università, salvo sospensioni della frequenza o esclusioni dal Dottorato di cui il Coordinatore è tenuto a dare tempestiva comunicazione al Servizio Ragioneria ed all'Ufficio Dottorato di Ricerca entro il primo giorno del mese da cui decorre la rata della borsa.

7. Gli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca che non godono della borsa sono tenuti al versamento delle tasse e dei contributi di entità pari a quelle versate dagli studenti iscritti ai Corsi di Laurea.

Chi ha già usufruito di una borsa per un Corso di Dottorato di Ricerca, anche per un solo

anno o frazione di esso, non può essere ammesso con borsa alla frequenza di un altro Corso di Dottorato di Ricerca.

Le borse dei Corsi di Dottorato di Ricerca non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, eventualmente con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei dottorandi.

Agli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 6 e 7, della Legge 30 novembre 1989, n. 398.

L'erogazione della borsa di studio è legata ai periodi di frequenza e attività di studio di ricerca effettivamente resi.

Le attività di ciascun anno di Corso di Dottorato iniziano il primo novembre e terminano il 31 ottobre dell'anno successivo. Quelle relative al 1° anno potranno iniziare non oltre il mese di febbraio, previo, formale impegno del Collegio dei docenti al compattamento e recupero del periodo di frequenza pregresso che consenta il completamento del primo anno entro il 31 ottobre. In tale evenienza, i dottorandi potranno beneficiare per intero della borsa di studio. I corsi di dottorato per i quali non sarà rispettato il termine sopra indicato, avranno decorrenza dal mese di novembre dell'anno accademico successivo.

Capo VII **(Norme finali)**

Articolo 16

Compatibilmente agli impegni già assunti dall'Ateneo verso i dottorandi in corso, le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche ai Corsi di Dottorato già attivati con sede amministrativa presso l'Università degli Studi *Mediterranea* di Reggio Calabria.

Articolo 17

E' abrogato il D.R. n. 374 del 2.07.2002 recante disciplina delle procedure per la formazione delle commissioni giudicatrici per l'ammissione ai corsi di Dottorato di Ricerca e l'espletamento degli esami finali di Dottorato di Ricerca. Fatti salvi i diritti acquisiti, si considera altresì abrogata ogni altra disposizione di D.R. nelle parti in contrasto con il presente Regolamento.

Articolo 18

Per quanto non disposto nei precedenti articoli, l'Università si attiene alla normativa vigente.